



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**

**Regolamento per l'attribuzione del  
BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del SII**

*(ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa)*

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Idrico Emergenziale (da ora BONUS Emergenziale) ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016 e dell'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020.

Il BONUS Emergenziale costituisce un'agevolazione tariffaria straordinaria e ulteriore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, quale è la misura denominata BONUS Sociale Idrico Integrativo di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (di seguito TIBSI).

La misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 e viene concessa secondo le modalità e i criteri indicati nel presente Regolamento.

### **Art. 2 – Finanziamento del BONUS Emergenziale.**

La misura del presente regolamento viene finanziata con le risorse residue derivanti dalla quantificazione della componente *Op Social*, l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del Bonus Idrico Integrativo di cui all'art. 8 del TIBSI e le economie derivanti dal fondo per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale riferite ad annualità precedenti a quella in corso.

Il fondo così individuato, pari a € 8.000.000,00 è ripartito tra tutti i comuni afferenti all'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale, così come meglio specificato nell'allegato B alla deliberazione CIA n. 23 dell'8 luglio 2020.

Il suddetto fondo dovrà essere utilizzato secondo le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Ruolo dell'EGAS, dei Comuni e del Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.**

Il riconoscimento del BONUS Emergenziale avviene ad esito della procedura di seguito specificata, alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.

È compito dell'EGAS la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni, nel rispetto ed in coerenza con i provvedimenti emanati dall'ARERA, nonché la verifica della corretta attuazione del Regolamento stesso.

I comuni, singoli o associati, sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare l'agevolazione tariffaria, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

**Art. 4 – Requisiti di ammissione al BONUS Emergenziale.**

Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia "*Uso Domestico residente*" che:

- siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA;
- abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);
- siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.

Per gli utenti diretti che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 5, è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:

- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Emergenziale con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

**Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda.**

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza **entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020**, conformemente a una delle tre seguenti modalità:

- a) a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) tramite raccomandata A/R

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c) del presente articolo, la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Regolamento (All. 2), devono essere allegati:

- a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
- c) copia del documento l'ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

#### **Art. 6 – Modalità di individuazione degli idonei e beneficiari e erogazione del BONUS Emergenziale.**

Il Comune prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al BONUS Emergenziale, ovvero:

- a. il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 4;
- b. la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;
- c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale);
- d. l'appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta o indiretta).

A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l'elenco provvisorio degli idonei e beneficiari residenti presso il proprio territorio e provvede alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del proprio Ente.

Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che xls, unitamente all'atto di approvazione **entro il giorno 2 novembre 2020** al seguente indirizzo PEC [protocollo@pec.egas.sardegna.it](mailto:protocollo@pec.egas.sardegna.it).

L'elenco definitivo dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al presente regolamento (All.1).

Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dai comuni e, con propria determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore al quale spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto.

#### **Art. 7 – Determinazione del BONUS Emergenziale.**

L'importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente il nucleo familiare.

#### **Art. 8 – Erogazione del BONUS Emergenziale.**

Il Gestore eroga, il BONUS Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta utile.

L'importo del BONUS Emergenziale per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione.

In particolare per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:

- a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente;
- b. l'importo del BONUS Emergenziale erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta;
- c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

#### **Art. 9 – Casi particolari.**

Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del BONUS Emergenziale si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

- a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Emergenziale nella fattura di chiusura della fornitura;
- b. Nel caso di voltura o subentro:
  - se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Emergenziale.
  - se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Emergenziale per intero.

#### **Art. 10 – Rendicontazione all'EGAS e norme per il corretto utilizzo del Fondo.**

Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, il Gestore trasmette all'EGAS 2 elenchi dei beneficiari del BONUS Emergenziale con i quali certifica l'avvenuta erogazione dell'agevolazione tariffaria, come di seguito indicato:

Per le utenze dirette l'elenco dovrà contenere:

- a. In riferimento al Beneficiario: Nome e Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza, Comune di residenza, Codice Fiscale, Importo erogato del BONUS Emergenziale.
- b. In riferimento all'Utenza ed all'intestatario del contratto di fornitura: Nome e Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di fornitura, Comune in cui è sita la fornitura, Codice Cliente, Punto Erogazione (PdE).

Per le utenze indirette l'elenco dovrà contenere:

- a. In riferimento al Beneficiario: Nome e Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza, Comune di residenza, Codice Fiscale, Importo erogato del BONUS Emergenziale.

- b. In riferimento all'Utenza ed all'intestatario del contratto di fornitura: Identificativo condominio, Codice Fiscale, Indirizzo di fornitura, Comune in cui è sita la fornitura, Codice Cliente, Punto Erogazione (PdE).

L'EGAS nell'acquisire la certificazione di cui al punto precedente vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo in conformità al presente Regolamento.

Qualora l'EGAS riscontrasse modalità di utilizzo del Fondo non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni.

L'EGAS potrà effettuare verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione del BONUS Emergenziale. Qualora emergessero divergenze tra i dati certificati e i BONUS effettivamente erogati o la mancanza di erogazione dei BONUS Emergenziali dovuti entro i termini previsti, intimerà al gestore di provvedere secondo le disposizioni regolamentari entro 30 giorni.

Qualora i termini previsti ai punti precedenti del presente articolo siano valutati non sufficienti per la complessità o l'entità delle attività da compiere, il Gestore potrà richiedere, specificandone le motivazioni, un termine congruo per ottemperare alle richieste dell'EGAS che approverà la richiesta laddove ritenuta fondata.

#### **Art. 11 – Controlli e verifiche.**

I comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riservano di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di propria competenza.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali.**

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l'EGAS e il Gestore verranno in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

#### **Art. 13 – Pubblicità.**

Le Amministrazioni comunali provvedono a dare la massima diffusione del presente regolamento all'interno del territorio di propria competenza secondo le forme ritenute più opportune. Il contenuto delle comunicazioni dovrà avvenire in aderenza e nel rispetto del regolamento.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa Spa provvede a dare opportuna diffusione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, in riferimento alle modalità di attivazione e di presentazione della domanda per accedere al BONUS Emergenziale, attraverso la prima bolletta utile e il proprio sito internet istituzionale.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento si applica nell'anno 2020 per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.